

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Area: VERTENZE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04077 **del** 14/04/2021

Proposta n. 11127 **del** 13/04/2021

Oggetto:

Aggiornamento Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità - Art. 34 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

OGGETTO: Aggiornamento Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità - Art. 34 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Su proposta del dirigente dell'Area Vertenze ed Interventi a sostegno del reddito

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 04 febbraio 2020, n. 26 "*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto*";

VISTO l'atto di organizzazione n. G04300 del 09/04/2019 "*Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Vertenze e interventi a sostegno del reddito" della Direzione Regionale Lavoro al dott. Francesco COSTANZO*";

VISTO l'atto di organizzazione n. G04087 del 21/04/2016 "*Assegnazione del personale all'Area "Vertenze e Interventi a sostegno del reddito" e all'Area "Attuazione Interventi" della Direzione Lavoro*";

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD);

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTI gli artt. 33, 34 e 34bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare:

- l'art. 33 "*Eccedenze di personale e mobilità collettiva*" che prevede, tra l'altro, la possibilità di collocare in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito

regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità;

- l'art. 34 *“Gestione del personale in disponibilità”* che prevede:
 - al comma 1 che il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro;
 - al comma 3 *“Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale”*;
 - al comma 3-bis *“Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti”*;
 - al comma 4 *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34 -bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata”*;
 - al comma 6 *“Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti”*;
- l'art. 34bis *“Disposizioni in materia di mobilità del personale”* che stabilisce *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. . La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34”*;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 519 del 10.09.2020, acquisita al protocollo regionale al n. 779450 in pari data è pervenuta la comunicazione con cui l'Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro” informava l'Amministrazione regionale circa la sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal 12.08.2020 per n. 4 Istruttori Amministrativi cat. C2 e n. 2 Operai cat. A1;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G10918 del 24.09.2020 *“Costituzione Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità - Art. 34 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* con cui è stato approvato l'Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità ex art. 34 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12086 del 19.10.2020 *“Aggiornamento Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità - Art. 34 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTA la nota prot. n. 596 del 20.01.2021 acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 53152, con cui il Comune di Aquino comunicava la necessità di procedere all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale categoria C;

PRESO ATTO della nota prot. n. 106134 del 03.02.2021 con cui l'Amministrazione Regionale provvedeva ad assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, al Comune di Aquino, n. 2 unità categoria C inserite nell'elenco di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. G10918 del 24.09.2020;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 2471 del 12.03.2021 acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 226673, con cui il Comune di Aquino comunica l'assunzione a tempo indeterminato di M.L., categoria C, assegnata dall'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 34-bis comma 2 del D.lgs. n. 165/2001;

RITENUTO NECESSARIO cancellare l'unità M.L. dall'elenco di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 165/2001 e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco ed alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione così come stabilito dal succitato comma 3bis dell'art. 34 del D.lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che la presente Determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di cancellare dall'Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità ex art. 34 del D.lgs. n. 165/2001, M.L., istruttore amministrativo cat. C;
- di aggiornare l'Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità ex art. 34 del D.lgs. n. 165/2001 di cui all'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- di stabilire che il personale inserito nel predetto Elenco permarrà nel medesimo per il periodo previsto dall'art. 34 comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima divulgazione.

Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La Direttrice

Avv. Elisabetta Longo